

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 ottobre 1991.

Protocollo per l'esecuzione delle vaccinazioni contro l'epatite virale B.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 27 maggio 1991, n. 165;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera b), della legge n. 833/1978;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

La vaccinazione di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 165, deve essere eseguita secondo l'allegato protocollo.

Art. 2.

Il protocollo allegato al presente decreto verrà aggiornato periodicamente.

Roma, 3 ottobre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

PROTOCOLLO DI ESECUZIONE DELLE VACCINAZIONI

La vaccinazione contro l'epatite B può essere eseguita secondo la schedula prevista per ciascun vaccino registrato.

Per gli scopi che si prefigge la legge 27 maggio 1991, n. 165, sembra tuttavia opportuno seguire protocolli di vaccinazione il più possibile uniformi, che vengono di seguito riportati:

1) *Nuovi nati che devono effettuare le vaccinazioni dell'obbligo:*

Con ogni tipo di vaccino si esegue lo schema Piazza che prevede di regola la immunizzazione al 3°, 5° e 11° mese di vita contemporaneamente alle altre vaccinazioni obbligatorie (polio-difterite-tetano). Dose pediatrica.

2) *Nati da madre HBsAg positiva:*

Con ogni tipo di vaccino si segue il seguente schema:

1° dose alla nascita (contemporaneamente alla somministrazione di immunoglobuline in altra sede);

2° dose dopo un mese;

3° dose subito dopo il compimento del secondo mese di vita, in concomitanza con le vaccinazioni antipolio-difterite-tetano;

4° dose all'undicesimo mese in concomitanza con le suddette vaccinazioni.

Dose pediatrica.

3) *Bambini sotto i 10 anni, appartenenti ai gruppi a rischio, e già sottoposti alle altre vaccinazioni obbligatorie (polio-difterite-tetano):*

Si segue lo schema: mese 0, 1, 6.

Dose pediatrica.

4) *Soggetti di età superiore ai 10 anni (adolescenti della coorte dell'obbligo, adolescenti e adulti delle categorie a rischio):*

Si esegue lo schema: 0, 1, 6.

Dose per adulti.

5) *Soggetti dializzati o immunocompromessi:*

Lo schema base è: mese 0, 1, 6 impiegando una dose doppia rispetto a quella usata per l'adulto normorispondente, tenendo presente che il contenuto in alluminio non deve comunque superare 1,25 mg-dose.

Al fine di ottenere una risposta sierologica adeguata ulteriori dosi di rinforzo potranno essere decise, caso per caso in base ai risultati del monitoraggio sierologico dell'anti-HBs.

6) *Soggetti vittime di punture accidentali con aghi o strumenti appuntiti; potenzialmente infetti o che hanno avuto altre esposizioni, per le quali è importante conseguire difese immunitarie nel più breve tempo possibile:*

Lo schema più collaudato, con tutti i tipi di vaccino, è quello mese: 0, 1, 2 completato da un rinforzo fra il sesto e dodicesimo mese.

Dose per adulti.

L'opportunità di somministrare contemporaneamente immunoglobuline specifiche va valutato caso per caso.

Sopra i dieci anni, tutti i tipi di vaccino devono essere inoculati nel deltoide; nel neonato, nei muscoli della coscia (regione esterna quadricipite).

Tutte le preparazioni dei vaccini debbono essere conservate tra +2 °C e +8 °C; non devono essere assolutamente congelate.

I periodici aggiornamenti previsti all'art. 2 del presente decreto indicheranno i tempi e le modalità di somministrazione ed eventuali dosi di richiamo.

91A4646

DECRETO 4 ottobre 1991.

Offerta gratuita della vaccinazione contro l'epatite virale B alle categorie a rischio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1991, n. 165;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera b), della legge n. 833/1978;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

La vaccinazione antiepatite B deve essere offerta gratuitamente:

a) ai conviventi, in particolare ai bambini non compresi nelle categorie indicate all'art. 1 della legge n. 165/1991, e alle altre persone a contatto con soggetti HBsAg positivi;

b) ai pazienti politrasfusi, emofilici ed emodializzati;

c) alle vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti;

d) ai soggetti affetti da lesioni croniche eczematose e psoriasiche della cute delle mani;

e) ai detenuti negli istituti di prevenzione e pena;

f) alle persone che si rechino all'estero, per motivi di lavoro, in aree geografiche ad alta endemia di HBV;

g) ai tossicodipendenti, agli omosessuali e ai soggetti dediti alla prostituzione;

h) al personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio sanitario nazionale ed al personale del Servizio sanitario nazionale già impegnato in attività a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici, medicina legale e sale autoptiche, pronto soccorso;

i) ai soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità;

l) al personale ed agli ospiti di istituti per ritardati mentali;

m) al personale religioso che svolge attività nell'ambito dell'assistenza sanitaria;

n) al personale addetto alla lavorazione degli cmoderivati;

o) al personale della Polizia di Stato e agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco e ai comandi municipali dei vigili urbani;

p) agli addetti ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

Per le categorie indicate all'art. 1 e in qualsiasi altra condizione in cui si proceda alla somministrazione di vaccino anti-epatite B non è necessario effettuare la ricerca prevaccinale dei marcatori HBV (salvo che per esigenze di ordine epidemiologico e medico-legale).

Per l'esecuzione delle vaccinazioni sarà applicato il protocollo di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1991 che verrà periodicamente aggiornato.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della vaccinazione contro l'epatite virale B, gratuita per le categorie di cui all'art. 1, graverà sui fondi del Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 26 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 10 maggio 1990, è revocato.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A4647

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 settembre 1991.

Modificazione al decreto ministeriale 22 giugno 1935
concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1975, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Sentite le organizzazioni sindacali del settore;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni al n. 11 della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto ministeriale 1° agosto 1975;

Decreta:

Il numero 11 della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente le attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è modificato come segue:

N.	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
11	Produzione di carta, cellulosa e carta paglia per via chimico-meccanica	Per il personale: addetto alla fabbricazione di cellulosa per via chimica; addetto agli impianti cartari collegati tecnologicamente alla fabbricazione di cellulosa per via chimica a ciclo continuo, riconosciuti tali dall'ispettorato del lavoro; addetto alla produzione della pasta meccanica di legno con esclusione del personale addetto alla preparazione del legname.
	Tutte le attività di lavorazione della carta a ciclo continuo e le attività ad esse tecnologicamente collegate, riconosciute tali dall'ispettorato del lavoro.	Per il personale: addetto a macchine continue di produzione della carta e relativi impianti funzionalmente connessi: preparazione impasti, pastalegno, cellulosa, nonché i reparti di primo allestimento del prodotto finito (calandre, bobinatrici, taglierine, ecc.); impianti di produzione del vapore; impianti di produzione energia idroelettrica e termoelettrica; ogni altro impianto tecnologicamente connesso, riconosciuto tale dall'ispettorato del lavoro.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: MARINI